

Codice A1906A

D.D. 4 agosto 2025, n. 322

l.r. 23/2016 e D.lgs 42/2004 - Istanza di proroga dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in loc. Santa Marta del Comune di La Loggia (TO) - esercita dalla Società MUSSO PAOLO S.r.l.. Pos. M0025T



ATTO DD 322/A1906A/2025

DEL 04/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: l.r. 23/2016 e D.lgs 42/2004 – Istanza di proroga dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in loc. Santa Marta del Comune di La Loggia (TO) - esercita dalla Società MUSSO PAOLO S.r.l.. Pos. M0025T

Premesso che:

con nota prot. 6057 del 22.5.2025 il Legale Rappresentante della società proponente, sig. Paolo Musso, ha presentato alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Polizia mineraria cave e miniere, istanza di proroga dell'autorizzazione di cui alla Determinazione della Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte n. 244 del 20.8.2020 "l.r. 23/2016 e D.lgs 42/2004 Rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in loc. Santa Marta del Comune di La Loggia (TO)" - per una durata di mesi 30 (trenta);

i lavori sono attualmente autorizzati con Determina Dirigenziale n. 244 del 20.8.2020 della Regione Piemonte Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia mineraria, cave e miniere avente scadenza al 28.9.2025 e come dichiarato dal proponente, l'istanza di proroga dei termini di scadenza dell'attuale provvedimento autorizzativo risulta necessaria al fine di poter completare i lavori autorizzati;

il sito oggetto di istanza è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 per cui risulta necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica così come indicato al comma 5 dell'art. 19 della l.r. 23/2016 al fine del rilascio del provvedimento di proroga, che verrà emanato -valutata la documentazione presentata- senza l'acquisizione del parere della Conferenza di Servizi ai sensi del comma 7 del medesimo articolo; la attuale scadenza quinquennale dell'autorizzazione paesaggistica, rilasciata a seguito di parere favorevole della direzione regionale ambiente, settore territorio e paesaggio prot. 66472 del 22.7.2020, corrisponde alla data del 28/09/2025;

in data 12.3.2025 è stato effettuato un sopralluogo da parte della Commissione tecnica di controllo per l'attuazione del progetto evidenziando i seguenti punti:

- si è accertato che gli scavi proseguono nell'area Nord;
- lungo il limite settentrionale dell'area oggetto di ampliamento stanno proseguendo i lavori di riprofilatura della scarpata soprafalda con riporto di materiale sterile proveniente dalle lavorazioni dell'impianto di selezione e lavaggio nel tratto "F" fino al limite con l'area "F1";

- nel caso di accertamento di nidificazione di specie fossorie, nel periodo da aprile-luglio, si prescrive di interrompere le attività di movimentazione del terreno nel tratto interessato, avvisando tempestivamente l'Ente Parco;
- si prende atto che su parte delle superfici inerbite, sono stati effettuati sfalci/anno ed estirpazione radicale della specie *Amorpha fruticosa*, in quanto specie esotica invasiva che deve essere contenuta il più possibile; la Commissione prescrive di proseguire con tali sfalci e di interrare le parti estirpate solo dopo avvenuta essiccazione;
- si chiede che lo sfalcio dell'erba venga effettuato dopo il 15 luglio, successivamente al periodo di ovatura delle specie di farfalle riscontrate nel sito;
- relativamente alla presenza di materiali ferrosi presenti all'interno della cava attualmente in disuso, la Commissione prende atto che l'attività di smaltimento è in corso e procede secondo il cronoprogramma presentato nell'aggiornamento ultimo. Tali aree sono state ridotte a 2 in corrispondenza delle aree contrassegnate con le lettere "A" e "C" nel cronoprogramma di cui sopra e si prevede l'eliminazione del silos entro il 2025;
- la ditta segnala che non sono ancora iniziati i lavori del terra-acqua e del nastro: la previsione è di darne avvio dopo il periodo estivo;
- in merito al rimboschimento esterno all'area di cava sul lato Sud, sono state integrate le piante utilizzando essenze autoctone arboree arbustive già utilizzate e che hanno dimostrato un facile attecchimento, fatta eccezione per i pioppi;
- sono state estirpate le essenze di robinia presenti nella zona a Nord nei pressi del caposaldo V030 e sostituiti con salici;
- lungo la sponda Nord nel tratto FF09 e CD11 sono state messe a dimora talee di salice frammiste alle robinie mature già presenti, tali robinie dovranno essere lasciate ad invecchiamento;
- si evidenzia che entro il 30 aprile 2026 dovranno essere presentati i monitoraggi quinquennali come da allegato A di cui alla determina autorizzativa di cui sopra;
- sono state eseguite n. 3 misurazioni batimetriche lungo le seguenti direttrici: sezione 1 V031 – C016; sezione 2 C14A – PUNTO A; sezione 3 C019 – FF09; per un controllo dell'evoluzione dei lavori;
- è stata rilevata la quota del livello piezometrico del lago di cava, dall'asta graduata fissa, risultata pari a 221,90 m s.l.m.; la quota di massimo scavo, rilevata nella sezione C14A – PUNTO A, è pari a 188,79 m s.l.m., mentre la massima quota autorizzata è 183 m s.l.m.;

con nota prot. n. 6307 del 28.5.2025 il RUP ha avviato il procedimento a far data dal 22.5.2025;

l'esercizio dell'attività estrattiva in aree protette a gestione regionale, in aree contigue o in zone naturali di salvaguardia è normato dalla l.r. 23/2016;

il sito è ricompreso entro le Aree protette della Fascia Fluviale del Po, sulle quali, ai sensi dell'articolo 12 della Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" è vigente il Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po"; l'area su cui insiste la cava qui interessata è classificata, ai sensi della l.r. 19/2009, come "AREA CONTIGUA";

la D.G.R. n. 50-11766 del 16.2.2004 con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale e incidenza nei confronti del S.I.C. "Lanca di Santa Marta e confluenza Po – Banna (IT1110017)" relativamente all'intero progetto di coltivazione di cava finalizzato al ripristino ambientale e alla costituzione di aree di interesse naturalistico situato in loc. Cascina Santa Marta del Comune di La Loggia (TO);

la convenzione, stipulata con atto del 17 marzo 1999, tra l'Ente di Gestione del Parco Fluviale del Po Torinese e la Società Musso Paolo S.p.A., conformemente al testo allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 33-2797 del 17 aprile 2001 e secondo quanto previsto dall'art. 3.10 delle "Norme di Attuazione" del Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 982-4328 dell'8 marzo 1995;

la D.G.R. 2-1321 del 8 maggio 2020 con la quale la Regione Piemonte ha modificato lo schema di convenzione approvato con DGR n. 61-17087 del 3 marzo 1997 e s.m.i., allineandone il contenuto a

quanto previsto dall'articolo 43 comma 7 della l.r. 23/2016 nel quale si prevede "Le prescrizioni attuative e le previsioni progettuali oggetto di convenzione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle cave situate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue, o in zone naturali di salvaguardia di cui alla l.r. 19/2009, restano valide ed efficaci fino al completamento dell'intervento realizzato nella sua globalità";

il sito, oggetto di intervento, è normato, ai sensi del PRGC vigente dall'art. 26/16 "Aree d'Interesse generale comprese all'interno del confine del Piano d'Area del Fiume PO"; Destinazione Urbanistica N3 DI POTENZIALE INTERESSE NATURALISTICO (vedi art. 2.4 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Po e le Misure di conservazione sito specifiche del SIC IT1110017 - Lanca di Santa Marta (Confluenza Po - Banna) Approvate con D.G.R. n. 24- 4043 del 10/10/2016; vista la DD 244 del 18.8.2020 l.r. 23/2016 e D.lgs 42/2004 – Rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in loc. Santa Marta del Comune di La Loggia (TO) - esercita dalla Società MUSSO PAOLO S.r.l. avente scadenza al 28.9.2025;

vista la DD 197/A1906A/2020 del 13/07/2020 "Precisazione alla determinazione n. DD-162/A1906A/2020 del 26 giugno 2020 inerente la l.r. 23/2016 – Ridefinizione degli importi garantiti, ai sensi dell'art 33 della l.r. 17 novembre 2016 n. 23 e della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, per il progetto relativo alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in località Santa Marta del Comune di La Loggia (TO)";

vista la nota prot. 93756 del 20.6.2025 del Settore Urbanistica Piemonte Occidentale - Comunicazione in merito alla competenza relativa agli interventi sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, considerato che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della Legge regionale del 1° dicembre 2008, n. 32, così come recentemente riformulato dall'art. 77 della Legge regionale del 19 ottobre 2021, n. 25, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, già delegata ai comuni o alle loro forme associative, non è più obbligatorio il parere della Commissione locale per il paesaggio, demandando per competenza all'Amministrazione comunale il procedimento in oggetto;

vista la nota 7450 del 23.6.2025 della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino dove si evidenzia che, considerato che la località interessata dall'intervento ricade in un'area sottoposta a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 142 c. 1 lettera f) - Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po e vista la comunicazione prot. n. 93756 del 20/06/2025 della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e territorio, Settore Urbanistica Piemonte Occidentale, recepita agli atti d'ufficio con prot. n. 0012926 del 20/06/2025, in merito alla competenza relativa agli interventi sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, per quanto di competenza, esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per il provvedimento di proroga; per la Tutela Archeologica e Paleontologica evidenzia, sulla base dei dati di archivio dell'Ufficio, come il territorio comunale di La Loggia sia interessato da numerosi rinvenimenti archeologici e paleontologici. In particolare, durante i lavori di estrazione in alcune cave prossime a quella in oggetto sono stati rinvenuti depositi fossiliferi del Pliocene e Wurmiano contenenti resti di grandi mammiferi e molluschi raccomanda la massima attenzione durante i lavori di scavo della cava e qualora si verificassero eventuali rinvenimenti di strutture o reperti di darne immediata comunicazione al competente settore ministeriale;

vista la Determinazione del responsabile del Settore del servizio pianificazione e gestione del territorio del Comune di La Loggia -proroga autorizzazione coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia in località c.na Santa Marta - soc. Musso Paolo s.r.l. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA semplificata n. 2/2025 del 30.6.2025, ns prot. 7827 del 2.7.2025, da cui si evince che l'efficacia del provvedimento di autorizzazione paesaggistica ha durata quinquennale dalla data dell'efficacia del titolo edilizio necessario alla realizzazione dell'intervento e concerne unicamente il controllo previsto dal citato d. lgs. 42/2004, non costituendo presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto;

la coltivazione è autorizzata sui mappali del Comune di La Loggia, quali di seguito riportati:

- aree interessate dall'attività in progetto individuate nel Comune di La Loggia al foglio 20

particelle: 96-30-79-16-107-108-75-114-110-111-66-65-59-112-88-26-27-24-80-36-35-34-97-109-18-32-17-31-91-38-90-89-94-81-101-102-83-82-85-39-92-105-104-40-33-99-100-98-103-93-41;

- aree recuperate, piazzali, impianti, terreno vegetale individuate nel Comune di La Loggia al foglio: 20 particelle: 47-115-116-117-118-119-120-121-122- 123-124-73-113-106;

come dichiarato dal proponente la volumetria residua da estrarre stimata in riferimento a quanto riportato nella relazione tecnica di rinnovo allegata al progetto presentato nel 2019 e approvato con DD n. 244 del 20.8.2020 risulta pari a 328.600 metri cubi di naturale;

risulta necessario presentare l'adeguamento alla garanzia finanziaria esistente ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, aggiornato alla scadenza di cui al presente provvedimento;

considerato infine che:

- l'approvazione del progetto, garantendo al mercato le forniture ed i quantitativi di materiale di cava necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni, permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto e assicura il ripristino ambientale dell'area e la sua gestione sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;

- la D.G.R. 5 aprile 2019, n. 17-8699 ha approvato il documento "Aggiornamento delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente, art. 33 della l.r. 17 novembre 2016, n. 23. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fidejussorie (riduzioni, svincolo totale e parziale), anche in relazione al riordino delle funzioni amministrative introdotte dalla l.r. 23/2015 in attuazione della l. 56/2014";

- i pareri pervenuti sono allegati alla presente quale parte integrante identificati come Allegato1_pareri;

tutto ciò premesso:

si è ritenuto di accogliere l'istanza di proroga dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in loc. Santa Marta del Comune di La Loggia (TO) - esercita dalla Società MUSSO PAOLO S.r.l.. fino alla data del 28.3.2028 (30 mesi dalla data di scadenza attuale) con le seguenti specifiche condizioni:

- è concessa alla Società MUSSO PAOLO S.r.l., in Via Secondo Caselle n.2 C.A.P. 10023 Chieri (TO), P.IVA 06961133017, la proroga dell'autorizzazione di cui alla Determinazione della Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte n. 244 del 20.8.2020, ai sensi della l.r. 17 novembre 2016 n. 23, fino al 28.3.2028 per i lavori di coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in loc. Santa Marta del Comune di La Loggia (TO), considerando esclusivamente il proseguimento del programma estrattivo e di recupero autorizzato e mantenendo inalterate le modalità d'esercizio della cava previste dal progetto autorizzato e prescritte nei provvedimenti autorizzativi vigenti;

- le aree interessate dall'attività in progetto sono individuate nel Comune di La Loggia al foglio: 20 Particelle: 96-30-79-16-107-108-75-114-110-111-66- 65-59-112-88-26-27-24-80-36-35-34-97-109-18-32-17-31-91-38-90-89-94-81-101-102-83-82-85-39-92-105-104-40-33-99-100-98-103-93-41; le aree recuperate, piazzali, impianti, terreno vegetale sono individuate Comune di La Loggia al foglio: 20 - Particelle: 47-115-116-117-118-119-120-121-122- 123-124-73-113-106;

- la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, posticipata, adeguata o sostitutiva della precedente dovrà essere pari a pari € 624.898 (seicentoventiquattromilaottocentonovantotto); la polizza fideiussoria, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;

- fatte salve le prescrizioni dettate nel presente provvedimento, restano valide tutte le prescrizioni dettate nel precedente atto autorizzativo di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 244 del 20.8.2020;

- devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'autorizzazione paesaggistica n. 2/2025 del 30.6.2025 rilasciata dal Comune di La Loggia ai sensi del d.lgs 42/2004 e del parere inviato con

nota 7450 del 23.6.2025 della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città' Metropolitana di Torino;

- l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione ed in quelle di cui ai punti precedenti comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

- sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali;

per quanto sopra esposto si ritiene:

- di stabilire che la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, deve essere intestata alla Società MUSSO PAOLO S.r.l. sede legale in Via Secondo Caselle n.2 C.A.P. 10023 Chieri (TO), P.IVA 06961133017;

- di stabilire che la fideiussione da presentare, aggiornata alla scadenza del presente provvedimento del 28.3.2028 oltre 36 mesi di posticipazione per cure e manutenzioni culturali secondo le indicazioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2019, n. 17-8699, risulta essere pari € 624.898 (seicentoventiquattromilaottocentonovantotto);

Tutto ciò premesso,

visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza,

attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la l.r. del 17 novembre 2016, n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
- la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- il d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- la l.r. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;

- la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");
- la D.G.R. 31 gennaio 2025, n. 11-739 Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027. Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025- 2027 contenente il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, come indicato all'art. 10, co.8, lett a) del d.lgs. n. 33/2013;
- la D.G.R. n. 38-1162 del 26 maggio 2025 Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025- 2027 di cui alla DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sotto-sezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle;
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017";
- la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- la D.G.R. n. 17-8699 del 5 aprile 2019 "art. 33 l.r. 23/2016 - Aggiornamento 2019 delle linee guida per gli interventi di recupero ambientale";
- il d.lgs 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 3/R "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- vista la DD 244 del 18.8.2020 l.r. 23/2016 e D.lgs 42/2004 - Rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in loc. Santa Marta del Comune di La Loggia (TO) - esercita dalla Società MUSSO PAOLO S.r.l.;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

- di concedere, alla Società MUSSO PAOLO S.r.l. sede legale in Via Secondo Caselle n.2 C.A.P. 10023 Chieri (TO), P.IVA 06961133017, la proroga dell'autorizzazione di cui alla Determinazione della Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere

della Regione Piemonte n. 244 del 20.8.2020 "l.r. 23/2016 e D.lgs 42/2004 Rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in loc. Santa Marta del Comune di La Loggia (TO)" per una durata di mesi 30 (trenta) dalla scadenza del provvedimento vigente e pertanto fino al 28.3.2028, oltre mesi 36 per la manutenzione e cure colturali delle opere di recupero ambientale, considerando esclusivamente il proseguimento del programma estrattivo e di recupero autorizzato e mantenendo inalterate le modalità d'esercizio della cava previste dal progetto autorizzato e prescritte nei provvedimenti autorizzativi vigenti;

- gli interventi di cui al presente provvedimento sono individuati nel Comune di La Loggia al foglio: 20 Particelle: 96-30-79-16-107-108-75-114-110-111-66- 65-59-112-88-26-27-24-80-36-35-34-97-109-18-32-17-31-91-38-90-89-94-81-101-102- 83-82-85-39-92-105-104-40-33-99-100-98-103-93-41; le aree recuperate, piazzali, impianti, terreno vegetale sono individuate Comune di La Loggia al foglio: 20 - Particelle: 47-115-116-117-118-119-120-121-122- 123-124-73-113-106;

- di richiamare tutte le prescrizioni espresse in premessa oltre a quelle dettate nel precedente atto autorizzativo DD n. n. 244 del 20.8.2020, oltre a quelle di cui all'autorizzazione paesaggistica n. 2/2025 del 30/06/2025 rilasciata dal Comune di La Loggia ai sensi del d.lgs 42/2004 e del parere inviato con nota 7450 del 23/06/2025 della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino;

- di stabilire che la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, deve essere intestata alla Società MUSSO PAOLO S.r.l. sede legale in Via Secondo Caselle n.2 C.A.P. 10023 Chieri (TO), P.IVA 06961133017;

- di stabilire che la fideiussione da presentare, aggiornata alla scadenza del presente provvedimento del 28.3.2028 oltre 36 mesi di posticipazione per cure colturali e secondo le indicazioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2019, n. 17-8699, risulta essere pari € 624.898 (seicentoventiquattromilaottocentonovantotto);

- l'adeguamento della polizza fideiussoria in essere deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;

- di dichiarare che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;

- l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione ed in quelle di cui ai punti precedenti comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

- sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali;

- la presente determinazione verrà inviata al proponente, al Comune di La Loggia e alla Città metropolitana di Torino;

- avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013;

- si allegano i documenti riportati a seguire che sono parte integrante del presente provvedimento, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato: Allegato1_pareri.

LA DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Paola Elena Bernardelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato1_pareri.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



*Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale
urbanistica.ouest@regione.piemonte.it
urbanistica.ouest@cert.regione.piemonte.it*

*I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

Classif. 11.100/GESP/650/2025A/A1600A

Rif. n. 82133/A1606C del 28/05/2025

Al Settore A1906A - Polizia mineraria, cave e
miniere
Direzione Competitività del Sistema Regionale
trasmesso a mezzo Doqui Acta

Al Comune di La Loggia (TO)
protocollo.laloggia@legalmail.it

e p.c. Alla Soprintendenza archeologia, belle arti
e paesaggio per la città metropolitana di Torino
sabap-to@pec.cultura.gov.it

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: La Loggia (TO)
Istanza: Società MUSSO PAOLO S.r.l.
Intervento: l.r. 23/2016 e D.lgs 42/2004 – Istanza di proroga dell'autorizzazione alla
coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in loc. Santa Marta.

**Comunicazione in merito alla competenza relativa agli interventi sottoposti a
procedura autorizzatoria semplificata.**

Con riferimento alla nota prot. n. 6307 del 28/05/2025, qui pervenuta da codesto
Settore in data 28/05/2025, relativa alla comunicazione di avvio del procedimento in oggetto,

esaminata la documentazione progettuale disponibile al link indicato nella nota
sopraccitata,

constatato che l'istanza in oggetto è relativa alla richiesta di proroga dell'autorizzazione
di cui alla Determinazione della Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia
mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte n. 244 del 20.8.2020 "L.r. 23/2016 e D.lgs



42/2004 Rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in loc. Santa Marta del Comune di La Loggia (TO)",

considerato che, secondo quanto dichiarato dal proponente, la proroga dell'attuale provvedimento autorizzativo è richiesta al fine di poter completare i lavori autorizzati,

rilevato che per tale progetto di coltivazione risulta vigente l'autorizzazione paesaggistica rilasciata a seguito di parere favorevole della Direzione regionale ambiente, Settore Territorio e Paesaggio, con nota prot. 66472 del 22/7/2020,

verificato pertanto che l'istanza in oggetto riguarda il rinnovo di un'autorizzazione paesaggistica, soggetta a procedimento semplificato ai sensi del D.P.R. 31/2017,

considerato che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della Legge regionale del 1° dicembre 2008, n. 32, così come recentemente riformulato dall'art. 77 della Legge regionale del 19 ottobre 2021, n. 25 (B.U.R. 21 ottobre 2021, 3° suppl. al n. 42), per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, già delegata ai comuni o alle loro forme associative, non è più obbligatorio il parere della Commissione locale per il paesaggio,

tenuto conto che il Comunicato del Vicepresidente Assessore all'Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Enti locali e dell'Assessore all'Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca (pubblicato sul B.U.R. il 9 dicembre 2021, 3° suppl. al n. 49) chiarisce che “ (omissis)... *le istanze relative ad autorizzazioni paesaggistiche con procedimento semplificato saranno definite dalle competenti Amministrazioni comunali, singole o associate, anche qualora non siano istituite presso le stesse le commissioni locali per il paesaggio; per lo svolgimento delle funzioni delegate, il requisito della differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia non comporta la presenza di due distinti responsabili del procedimento (omissis)*”

con la presente si demanda per competenza all'Amministrazione comunale il procedimento in oggetto.

Si rammenta che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione contenute nel Piano Paesaggistico Regionale (Ppr), approvato con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

Si rammenta altresì che in adempimento alla procedura autorizzativa prevista dall'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., l'autorizzazione comunale paesaggistica, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 32/2008 e s.m.i., dovrà preventivamente recepire il parere vincolante del Soprintendente.

La suddetta autorizzazione dovrà essere infine trasmessa alla Soprintendenza e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposta al vincolo.



Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 15 della l.r. 20/89, copia delle autorizzazioni rilasciate (prive della documentazione progettuale), unitamente al parere del Soprintendente devono altresì essere trasmesse trimestralmente alla Regione, contestualmente all'invio dell'elenco di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
Arch. Alessandro Mola

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Il Funzionario Istruttore
Arch. Federico Costamagna

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR)

Gentile utente,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti a Regione Piemonte sono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche nonché dal d.lgs.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato e integrato dal d.lgs. 101/2018.

- I dati personali a Lei riferiti sono raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, mediante strumenti manuali, informatici e telematici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali connessi alla procedura avviata, dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Territorio e Paesaggio della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio o ad altra amministrazione individuata come competente. I Suoi dati possono essere comunicati, per finalità istituzionali ovvero per espressa previsione normativa, ad altri soggetti pubblici o privati che sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, quali, a titolo esemplificativo: Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Province, Comuni, altri Enti, nonché soggetti titolari del diritto di accesso. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali in materia di paesaggio definite dalla normativa statale e regionale di settore (d.lgs. 42/2004, parte III; d.P.R. 31/2017; leggi regionali 14/2008 e 32/2008), e i dati acquisiti in esecuzione della Sua richiesta saranno utilizzati esclusivamente per consentire la conclusione del procedimento amministrativo avviato con la presentazione dell'istanza nonché, successivamente, per l'effettuazione di ispezioni e controlli, o per adempimenti richiesti dall'autorità giudiziaria o finanziaria competenti alla prevenzione o repressione dei reati.
- Il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte, relative allo svolgimento di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 6, c. 1, lett. e) del Reg. UE 679/2016), e pertanto non necessita del Suo consenso; ne consegue che la mancanza dei dati richiesti (così come l'eventuale richiesta di limitazione o opposizione) determinerà l'impossibilità del Titolare del trattamento a rilasciare il provvedimento richiesto.
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il dirigente del Settore Territorio e Paesaggio, il Responsabile del trattamento esterno è il CSI Piemonte (indirizzi mail: comunicazione@csi.it, protocollo@cert.csi.it).
- I dati personali a Lei riferiti sono trattati esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare o dal Responsabile esterno, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).
- Tali dati saranno oggetto di diffusione, nel rispetto del principio di minimizzazione, esclusivamente per l'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione dei dati imposti dalla normativa vigente.
- I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente.
- Tali dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.



Potrà esercitare i diritti previsti agli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016 ove applicabili, quali: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali, l'accesso e la copia dei dati stessi; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile esterno del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati personali, indirizzi mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it).

Non potrà esercitare il diritto alla cancellazione dei dati comunicati, trattati sulla base di un obbligo di legge o del pubblico interesse, ai sensi dell'art. 17, c. 3, del Reg. UE 679/2016, né il diritto alla portabilità dei dati oggetto della presente istanza, ai sensi dell'art. 20, c. 3, del Reg. UE 679/2016.

Arrivo: AOO A19000, N. Prot. 00007340 del 20/06/2025 - Partenza: AOO A1600A, N. Prot. 00093756 del 20/06/2025



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Torino, (data PEC)

Regione Piemonte
Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Polizia mineraria, cave e miniere
c.a. dott. Edoardo Guerrini
c.a. dott. Bruno Fabrizio Sorba
c.a. dott. ing. Arianna Prette
PEC: attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

p.c. Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale
urbanistica.ouest@cert.regione.piemonte.it

p.c. Comune di La Loggia
protocollo.laloggia@legalmail.it

AMBITO E SETTORE: PARTE II e PARTE III D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. – Tutela beni archeologici / paesaggistici
DESCRIZIONE: **Comune LA LOGGIA Prov. TO**
Oggetto dell'intervento: *Proroga dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava*
Indirizzo: località Santa Marta
DATA RICHIESTA : **Data di arrivo richiesta:** 28/05/2025
Protocollo entrata richiesta: n. 11271 del 29/05/2025
Pratica Ente richiedente prot. n. 6307 del 28/05/2025
RICHIEDENTE: Società Paolo Musso s.r.l. - Privato
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: **Tipologia dell'atto: parere di competenza**
Destinatario: Regione Piemonte - Pubblico; Comune di La Loggia- Pubblico

Vista la Vs. comunicazione prot. n. 6307 del 28/05/2025 di avvio del procedimento in relazione all'istanza di proroga dell'autorizzazione di cui alla Determinazione della Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte n. 244 del 20/08/2020 "L.R. 23/2016 e D.Lgs. 42/2004 - Rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in loc. Santa Marta del Comune di La Loggia (TO)", per una durata di mesi 30 (trenta), con riferimento alla documentazione tecnico-descrittiva di progetto disponibile al link indicato nella nota;

considerato che la località interessata dall'intervento ricade in un'area sottoposta a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 142 c. 1 lettera f) - *Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po*;

vista la comunicazione prot. n. 93756 del 20/06/2025 della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e territorio, Settore Urbanistica Piemonte Occidentale, recepitata agli atti d'ufficio con prot. n. 0012926 del 20/06/2025, in merito alla competenza relativa agli interventi sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, rilevato che per tale progetto di coltivazione risulta vigente l'autorizzazione paesaggistica rilasciata a seguito di parere favorevole della Direzione regionale ambiente, Settore Territorio e Paesaggio, con nota prot. 66472 del 22/07/2020, e verificato pertanto che l'istanza in oggetto riguarda il rinnovo di un'autorizzazione paesaggistica, soggetta a procedimento semplificato ai sensi del D.P.R. 31/2017, di competenza dell'Amministrazione comunale;

preso atto che, come dichiarato dal proponente, l'istanza di proroga dei termini di scadenza dell'attuale provvedimento autorizzativo per la coltivazione mineraria e il recupero ambientale viene presentata per consentire il completamento dei lavori autorizzati;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per il provvedimento di proroga.

Per quanto attiene la tutela archeologica e paleontologica si evidenzia, sulla base dei dati di archivio dell'Ufficio, come il territorio comunale di La Loggia sia interessato da numerosi rinvenimenti archeologici e paleontologici. In particolare, durante i lavori di estrazione in alcune cave prossime a quella in oggetto (cava ex



area Cavit, cava Zucca & Pasta), sono stati rinvenuti depositi fossiliferi del Pliocene e Wurmiano contenenti resti di grandi mammiferi e molluschi (notizie preliminari nei *Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte*, anno 1984, n. 3, p. 269; D. Tropeano, *Resti di mammiferi wurmiani nel sottosuolo di Moncalieri-La Loggia (pianura piemontese meridionale)*, in «Rivista Piemontese di Storia Naturale», n. 8 (1987), pp. 77-92). Pertanto, alla luce di quanto esposto, si raccomanda la massima attenzione durante i lavori di scavo della cava e, qualora si verificassero eventuali rinvenimenti fortuiti di strutture o reperti di natura archeologica e paleontologica, è necessario ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 darne immediata segnalazione a questo Ufficio. I beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo da parte di un funzionario di questa Soprintendenza.

Si resta in attesa di ricevere copia delle determinazioni conclusive in merito al procedimento in oggetto, ovvero dell'istanza da parte dell'Amministrazione comunale per il seguito di competenza.

IL SOPRINTENDENTE

arch. Corrado Azzollini

*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Gli incaricati dell'istruttoria

tutela archeologica: dott. A. Quercia (alessandro.quercia@cultura.gov.it)

tutela paesaggistica: arch. N. Ostorero (nadia.ostorero@cultura.gov.it)

Arrivo: AOO A19000, N. Prot. 00007450 del 23/06/2025





COMUNE DI LA LOGGIA

Città metropolitana di Torino

REGISTRO SETTORIALE 69

REGISTRO GENERALE
282 DEL 30/06/2025

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE 2
DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: Proroga Autorizzazione coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia in località C.na Santa Marta - soc. MUSSO PAOLO s.r.l. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA N. 2/2025.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2

VISTA l'istanza presentata, in data 26.05.2025 ed acclarata al prot. com. al n. 5244, dalla Società MUSSO PAOLO srl. P.IVA 06961130017, per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'ex art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 s.m.i., al fine della "*Richiesta di proroga dell'Autorizzazione alla coltivazione mineraria*" della Determinazione della Direzione Settore cave, miniere D.D. n. 244 del 20.08.2020 ai sensi della L.R. 23/2016 e DPCM 12.12.202005 e DPR 31/2017 per la cava di sabbia e ghiaia sita in loc. "C.na S. Marta" del Comune di La Loggia (TO), terreni censiti al Catasto:

Aree Recuperate, piazzali, impianti, aree di deposito terreno vegeta:

- Foglio n. XX mapp. n. 47, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 73, 113 e 106.

Arre interessate dall'attività in progetto:

- Foglio XX mapp. n. 96, 30, 79, 16, 107, 108, 75, 114, 110, 111, 66, 65, 59, 112, 88, 26, 27, 24, 80, 36, 35, 34, 97, 109, 18, 32, 17, 31, 91, 38, 90, 89, 94, 81, 101, 102, 83, 82, 85, 39, 92, 105, 104, 40, 33, 99, 100, 98, 103, 93 e 41.

VISTI gli elaborati progettuali redatti dallo studio ESAGON sas a firma dell'ing. Fazio e trasmessi al Comune di La Loggia in data 26.05.2025 prot. n. 5244 costituiti dalla seguente documentazione:

- *Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato*
- *Relazione paesaggistica semplificata*
- *Relazione tecnica proroga 2025*
- *Planimetria - stato finale di recupero autorizzato*
- *Planimetria - interventi di recupero realizzati*
- *Planimetria - interventi di recupero da realizzare*

APPURATO che il sito, oggetto di intervento, è normato, ai sensi del PRGC vigente dall'ART. 26/16 "Aree d'Interesse generale comprese all'interno del confine del Piano d'Area del Fiume PO"; Destinazione Urbanistica N3 DI POTENZIALE INTERESSE NATURALISTICO (vedi

art. 2.4 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Po e le Misure di conservazione sito specifiche del SIC IT1110017 - Lanca di Santa Marta (Confluenza Po - Banna) Approvate con D.G.R. n. 24- 4043 del 10/10/2016

Vincoli: Art.13 - limite della "Fascia A" del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - Art.11 - "Fascia di Pertinenza Fluviale" - Art.13 - "Area compresa all'interno del confine del Piano d'Area "Sistema Regionale delle aree protette della fascia fluviale del Po e delle sue aree contigue" approvato in data 08.03.95 con D.C.R. n. 982-4328 e s.m.i." - Art.13bis - "Area contigua della Fascia Fluviale del Po piemontese" - "Altri corridoi di connessione ecologica" - "Zone umide del Piemonte - Naturali e seminaturali (Boschi umidi)" - "Zone umide del Piemonte - Artificiali - Laghi di cava e in vasi artificiali" Classi IIIa - Art.11 Seveso - Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici.

PRESO ATTO l'istanza di Proroga Autorizzazione per la coltivazione mineraria di cui alla D.D. della Regione Piemonte n. 244 del 20.08.2020 per il periodo di **mesi 30** viene presentata, come dichiarato nell'istanza, per consentire il completamento dei lavori autorizzati.

RICORDANDO che il Comune di La Loggia non è dotato di Commissione locale del Paesaggio tuttavia essendo la richiesta di rinnovo è, come dichiarato dal proponente senza modifiche e/o variazioni rispetto a quanto a suo tempo già valutato con l'Autorizzazione paesaggistica per lavori di coltivazione mineraria e di recupero ambientale nella cava è pertanto le opere riguardano interventi di lieve entità assoggettata al procedimento semplificato ai sensi del DPR 31/2017.

VISTA la nota della Regione Piemonte Settore Urbanistica Occidentale - prot. n. 6127 del 20.06.2025 - con la quale informa che, essendo l'autorizzazione in forma semplificata e che è vigente l'Autorizzazione paesaggistica rilasciata a seguito di parere favorevole della Direzione regionale ambiente, Settore territorio e paesaggio e pertanto essendo un rinnovo senza modifiche a quanto già precedentemente autorizzato ed approvato, e visto il Comunicato dell'Assessore all'Urbanistica (pubblicato sul B.U.R. il 9.12.2021, 3° suppl. al n. 49) che fa il seguente chiarimento “ (...)le istanze relative ad autorizzazioni paesaggistiche con procedimento semplificato saranno definite dalle competenti Amministrazioni comunali, singole o associate, anche qualora non siano istituite presso le stesse le commissioni locali per il paesaggio (...)”, demandando il provvedimento all'Amministrazione Comunale.

APPURATO che:

- in data 24.06.2025, con protocollo n. 6196 è pervenuto il parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli con espressione di *parere favorevole per il rilascio del provvedimento di proroga*.
- per la Tutela Archeologica e Paleontologica: raccomanda la massima attenzione durante i lavori di scavo della cava e qualora si verificassero eventuali rinvenimenti di strutture o reperti di darne immediata comunicazione al competente settore ministeriale

VISTO:

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.i.;
- la Variante al P.R.G.C. vigente;
- il T.U.E.L.

DETERMINA

1. **DI RILASCIARE**, con il seguente provvedimento, alla Soc. MUSSO PAOLO srl P.I. n. 06961130017, l'**AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA** (a cui si assegno il **n. 2/2025**), ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. per intervento volto alla "*Proroga del progetto di coltivazione mineraria con riqualificazione ambientale e ricostruzione paesaggistica*" della cava sita in loc. "C.na S. Marta" del Comune di La Loggia (TO), come da istanza presentata in data 26.05.2025 ed acclarata al prot. com. al n. 5244.
2. **DI DISPORRE**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 146 - comma 11 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 15 – comma 1 bis della L.R. 20/1989 s.m.i. (come modificato dalla L.R. n. 26 del 22/12/2015), la trasmissione del presente provvedimento:
 - alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli ed alla Regione Piemonte – Assessorato Beni Ambientali;
3. **DI DISPORRE**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 bis comma 7 della Legge 241/1990, la trasmissione del presente provvedimento:
 - alla Regione Piemonte – Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia mineraria, cave e miniere per il rilascio del provvedimento finale di competenza;
4. **DI DARE ATTO CHE**:
 - ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;
 - l'efficacia del presente provvedimento di Autorizzazione paesaggistica è quinquennale dalla data dell'efficacia del titolo edilizio necessario alla realizzazione dell'intervento e concerne unicamente il controllo previsto dal citato D. Lgs. 42/2004, non costituendo presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto;
 - contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Piemonte secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;
 - in base alle disposizioni contenute nel comma 12 dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambientale e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado;
5. **DI DISPORRE CHE** il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web del Comune di La Loggia attraverso la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente;

6. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento non comporta impegno spesa;
7. **DI DARE ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Settore 2 Servizio Tecnico ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa.

La Loggia, li 30 giugno 2025

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE 2
FIRMATO DIGITALMENTE
Fabbri Daniela**